



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di Bolzano
BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine

BOLZANO

A: Capo Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento

TRENTO

Al Sovrintendente agli Studi per la Valle d'Aosta

AOSTA

Oggetto: **Deroga all'obbligo scolastico di alunni adottati. Indicazioni**

29 maggio 2013. Ufficio Scolastico Regionale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Integrazione, la Partecipazione e la Cittadinanza relativa all'iscrizione scolastica di un minore adottato giunto in Italia da 12 mesi e di circa 6 anni di età.

S. informando che con nota prot. n. 7193-C27g del 29 maggio 2013, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha rappresentato sia alla Direzione Generale dell'Autonomia Scolastica sia alla Direzione Generale per lo Studente la comunicazione di questo Ministero, una situazione di particolare criticità relativa all'iscrizione scolastica di un minore adottato giunto in Italia da 12 mesi e di circa 6 anni di età.

Il minore in questione, nato in un paese straniero, è giunto in Italia da 12 mesi e di circa 6 anni di età. Il minore è stato adottato e attualmente si trova in una famiglia di accoglienza. Il minore ha una buona conoscenza della lingua italiana e ha frequentato la scuola materna in Italia. Il minore ha una buona conoscenza della lingua italiana e ha frequentato la scuola materna in Italia.

Il minore ha una buona conoscenza della lingua italiana e ha frequentato la scuola materna in Italia. Il minore ha una buona conoscenza della lingua italiana e ha frequentato la scuola materna in Italia. Il minore ha una buona conoscenza della lingua italiana e ha frequentato la scuola materna in Italia.

Commissione Adozioni Internazionali, solo nel 2012 sono arrivati in Italia 3.106 bambini e bambine con un'età media di circa 5 anni e 11 mesi. L'inserimento nel sistema di istruzione italiano di questi alunni può comportare elementi di criticità alla luce, in particolare, del vissuto e delle specificità proprie di tali minori. La Direttiva del 27 dicembre 2012, che annuncia gli strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e la conseguente Circolare applicativa n. 8 del 6 marzo 2013, hanno rivisitato ed ampliato il modello italiano di inclusione scolastica, evidenziando che «ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare bisogni educativi speciali» e non motivi «socio, biofisici, psico-fisici o psichici» e che è necessario che «le scuole offrano adeguati e personalizzati servizi».

In ogni classe, pertanto, possono esservi alunni che necessitano di una speciale attenzione, non solo per la presenza di deficit ma anche per ragioni di svantaggio sociale, economico, linguistico, culturale o di altre situazioni che possono riguardare l'oggetto della presente circolare.

Alla luce di quanto sin qui esposto, sia la D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autorità Scolastica, con nota prot. n. 3369 del 18 giugno 2013, sia la D.G. per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione e la Comunicazione, con nota prot. n. 5126 del 30 luglio 2013, hanno dato esito positivo al quesito posto dall'USR per il Veneto in merito alla possibilità di posticipare di un anno l'iscrizione di un minore adottato, previo accordo con la famiglia e con le competenti figure istituzionali e professionali.

La possibilità di operare in tal senso trova i propri fondamenti normativi nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 29/1994 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, nonché nella legge 1/6/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, secondo cui l'interesse superiore del minore è il criterio da perseguire.

Occorre sottolineare che il sopra citato caso dell'U.S.R. per il Veneto descrive una situazione sempre più diffusa in una società cosmopolita come quella attuale, ponendo al nostro sistema scolastico nuove sfide in ordine alle politiche per l'inclusione.

Si invitano, pertanto, le SS. LL. a porre in essere gli strumenti e le più idonee strategie affinché gli organi collegiali competenti, qualora si trovassero in presenza di situazioni affini a quella sopra descritta, prestino la massima attenzione esaminando il caso con sensibilità e accuratezza e, laddove risultasse necessario, ricorrendo anche a specifiche professionalità esterne alla scuola.

Solo a conclusione dell'iter sopra descritto, inerente casi eccezionali e debitamente documentati, è possibile autorizzare l'iscrizione di un minore adottato in una scuola primaria o secondaria di primo grado, con posticipazione per un altro anno della scelta dell'infanzia.

Nell'invitare le SS. LL. a dare massima diffusione alla presente circolare, si esprime la nostra sincera e attiva collaborazione.

UFFICIO DIPARTIMENTO
Giancarlo Chiappetta

IL CAP
Lu